


ALIMENTAZIONE E CONSUMI

Gli italiani non sono più grassi

Lo ha accertato un'indagine della Doxa. In dieci anni il peso medio degli adulti è aumentato di soli tre etti

Basta con il luogo comune che gli italiani sono grassi, anzi che ingrassano sempre più. Abbiamo le prove che non è vero: il peso medio degli adulti è aumentato in dieci anni di poco più che tre etti. Come a dire, niente. E allora, che fine hanno fatto quei litri di bevande gassate, tutta la verdura e la frutta il cui consumo appariva tanto aumentato negli ultimi anni? La statistica della Doxa, da cui abbiamo preso il dato sul peso medio, informa sia sulla distribuzione interna, per sesso ed età, dell'aumento di peso, sia sull'educazione alimentare media degli italiani. Le donne tra i 34 e i 54 anni infatti sono effettivamente più snelle di quanto non fossero dieci anni fa, quelle dello stesso gruppo. Contemporaneamente aumentano anche la voglia di dimagrire, specie per gli uomini giovani — nel '76 se ne preoccupava solo il 18%, oggi il 31% — e per le donne anziane, oltre i 54 anni. Dieci anni di maggiore informazione, di maggiore interesse e anche le cognizioni in tema di alimentazione sono cresciute. Certo, le campagne d'informazione hanno colpito, come è normale, in modo contraddittorio: deve avere funzionato bene avere demonizzato lo zucchero, ad esempio, visto che quattro persone su dieci ritengono che i dolci dovrebbero essere eliminati. Viceversa le case produttrici di superalcolici do-



S. Serre

vrebbero complimentarsi con le loro agenzie di pubblicità: una persona su tre è ancora convinta che l'amaro dopo pasto faccia veramente digerire. Quest'ultima è dunque un po' cretuta, ma attenzione, certi pregiudizi legati alla vita domestica sono duri a morire: ancora oggi nessuno pensa che solo l'uomo possa dedicarsi alla pulizia della casa. Bene che vada, può essere concesso ai signori di dilettarsi un po' tra i fornelli. Per dimostrare creatività, naturalmente.

Patrizia Romagnoli
Il disegno che pubblichiamo è tratto dal volume «La bouffe» di Serre, ed. Glénat, Parigi

Anche Agnelli deve andare all'ufficio postale

Un altro esempio di «stupida postale» è la frazione che deve subire il titolare di una ditta quando è costretto a ritirare presso un ufficio postale una corrispondenza «inesitata» per qualsiasi ragione (più spesso per il lassismo del postino) e a lui personalmente indirizzata quale rappresentante legale della ditta stessa.

Se arriva un pacchetto alla Ditta Rossi SpA il postino non lo recapita, lasciando soltanto la cartolina gialla nella buca delle lettere. La Ditta Rossi, semplicemente delegare chiacchiera a ritirare il pacco giacente presso l'ufficio postale di via Roma, firmando e timbrando la delega prestampata sulla cartolina. Ma se il pacchetto è indirizzato esplicitamente al Signor Mario Rossi, presidente della «Ditta Rossi», il postino lo consegna al titolare della ditta, ma deve recarsi personalmente all'ufficio postale con un documento di identità, con una fotocopia dell'iscrizione della ditta alla Camera di commercio e con una fotocopia dell'iscrizione delle Poste delle imprese, in quanto deve dimostrare di essere il presidente della società, non un Mario Rossi qualsiasi. Lo stesso, in teoria, dovrebbe accadere all'avvocato Gianfranco Agnelli ogni volta che c'è una corrispondenza inesitata e a lui indirizzata in qualità di presidente della Fiat. Da notare che spesso tali corrispondenze non interessano il destinatario, trattandosi di stampati, offerte pubblicitarie, catene di Sant'Antonio e altre inutilità che, però, si conoscono come tali solo dopo averle ritirate.

Questo «calvario burocratico» predisposto dalle Poste è determinato dalla preoccupazione di dover risarcire appropriazioni indebite relative alla persona di vertice del titolare della ditta, casi per i quali rarissimi l'Unione nazionale dei titolari si chiede se qualcuno al ministero delle Poste può spiegare il modo di semplificare le cose, considerato che il pacchetto, se fosse recapitato al postino, verrebbe consegnato nel modo del primo dipendente della ditta di via Roma, e non una firma sul blocchetto delle ricevute.

LEGGI

E I CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

note e commenti

Una sentenza della Corte Costituzionale

Il principio della parità nei rapporti previdenziali

La Corte Costituzionale con sentenza del 30 aprile 1986 ha dichiarato illegittima la costituzione dell'art. 12 della L. 9 dicembre 1977 n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) limitatamente alle parole «deducibilità posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Di conseguenza il predetto art. 12 della L. 903/77 estende a favore del marito superstito le prestazioni già previste del T.U. sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali a favore delle mogli, quale che sia la data di decesso della moglie, senza però il limite temporale della data di entrata in vigore della legge.

Nella sentenza la Corte ribadisce che «l'intera normativa contenuta nella L. 9 dicembre 1977 n. 903 è intesa a vietare discriminazioni di sorta in materia di lavoro, fondate sul sesso (art. 1° comma) e richiama a tale proposito la precedente sentenza n. 6 del 30/1/80 con la quale si era dichiarato egualmente incostituzionale il consumo limite temporale previsto per la pensione di reversibilità a favore del vedovo».

Quest'ultima sentenza ha rappresentato un'importante tappa nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in merito al riconoscimento dell'eguale rilevanza sociale ed economica del lavoro femminile a quello maschile ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 29 della Costituzione di cui sia la Legge di riforma del Diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151), che sancisce la parità dei coniugi nei loro rapporti patrimoniali, sia la legge 903/77 costituiscono soltanto i estrin-

rali del datore di lavoro che comportano trattamenti di discriminazione non solo nei confronti delle donne rispetto agli uomini, ma anche quelli che li prevedono tra gruppi di lavoratori non giustificati dalla diversità delle situazioni, oppure nei confronti di lavoratori di sesso maschile rispetto a quelle femminili.

D'altra parte che il principio di eguaglianza inteso come divieto di discriminazione si applichi pure nei rapporti interprivati, lo si desume anche dagli artt. 15 e 16 i quali sanciscono il divieto di discriminazioni di attribuzione di trattamenti di miglior favore anche in rapporto ad atti non negoziali conseguenti a poteri discrezionali non solo limitati agli atti riguardanti le assunzioni, trasferimenti, assegnazioni di mansioni e licenziamenti ma anche qualsiasi atto che possa «recargli» trattamenti di miglior favore.

Principio di eguaglianza che non costituisce altro che l'estrinsecazione del principio di parità di diritti tra uomo e donna nel rapporto di lavoro sancito dal 1° comma dell'art. 37 della Costituzione, il quale, a sua volta, non è altro che l'estrinsecazione del principio di eguaglianza generale sancito dal 1° comma dell'art. 3 Cost., con la conseguenza che come quest'ultima norma costituzionale il limite entro cui può esplicarsi la discrezionalità del legislatore o comunque dei pubblici poteri, la prima costituisce il limite al potere discrezionale dell'imprenditore nella gestione del proprio personale in tutte le fasi del rapporto.

NYRANNE MOSHI

Le risposte

Spett. Unita

lavoro in un Autogrill Pavesi dal 1961 con la qualifica e la mansione di cassiera

Da quest'anno il responsabile del locale ha deciso di mandarmi, per alcuni mesi all'anno, a fare il lavoro di banconiera al bar. Faccio presente che, su 18 dipendenti, sono l'unica con la qualifica di cassiera, e che per capire i turni occorrono 3 cassiere ma da quando, anni fa le altre 2 cassiere si sono dimesse i turni alla cassa vengono coperti alternativamente dalle cosiddette «hostesse» che erano al livello sono stati portati al 5 dove erano già le cassiere. Il direttore locale ritiene che sia giusto che anch'io vada a fare questo lavoro. Io non sono d'accordo anzi a dire il vero sono disperata in quanto per disturbi di varia natura (funerici e gravi malattie reumatiche) dovuti probabilmente anche all'età non ho altra alternativa che quella di dimettermi.

Vorrei aggiungere infine che ho avuto anche il grosso dolore di essere completamente abbandonata dal sindacato nel quale milito da più di 20 anni. Secondo loro io do accettare perché la mobilità non si tocca. Ho interpellato l'avvocato del sindacato che ha consigliato di fare la vertenza ma siccome il sindacato non accetta la dovuta a me spese. Resto quindi in attesa della vostra opinione.

MILIA LA BALDES FREGIO
(Rovato, Genova)

Ristrutturazione aziendale e tutela della professionalità dei lavoratori

Indegabili sono certamente le disposizioni dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori, che, a tutela della professionalità, vieta il declassamento del lavoratore. Il problema è valutare se, nella fattispecie riguardante la lettrice di Ronco, possa o meno parlarsi di declassamento.

La risposta è completa dal fatto che il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore turismo prevede l'inquadramento nel medesimo livello professionale (il quinto) sia per i cassieri che per i banconieri e non distingue in modo netto tra figure impiegate e figure operarie. Ulteriori margini di complessione derivano dagli accordi integrativi dei quali non c'è e noto il testo, ma che sembrano prevedere espressamente la mobilità tra le figure professionali dello stesso livello.

Le possibilità di tutela giudiziaria della professionalità possono essere godute esercitando la giurisprudenza più avanzata in tema di interpretazione dell'art. 13 Statuto lavoratori. Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, che appare indubbiamente maggioritario, ai fini della legittimità del mutamento di mansioni — ancorché non sia rilevante l'appartenenza del nuovo compito al medesimo settore di attività al quale appartenevano i compiti precedentemente svolti — è tuttavia necessario che le nuove mansioni siano riferibili al medesimo profilo professionale già maturato dal dipendente e che consentano l'utilizzazione del vario corpus di nozioni ed esperienze già acquisite in precedenza, nonché il costante adeguamento ed affinamento professionale (in questo senso, Trib. Milano 7/6/86, in Lavoro '86, 1986, 1134 si veda anche Cass. 8/2/85, in Foro italiano 1986, I, 142, che si afferma la necessità che il lavoratore possa svolgere le nuove mansioni con le stesse attitudini e capacità possedute e maturate nello svolgimento di quelle precedenti).

E chiaro che il rispetto di questi principi impone una valutazione che va ben al di là della meccanica intercambiabilità tra mansioni di un medesimo livello professionale. Nel caso in esame, poi, il ragionamento può essere rafforzato se si considerano le condizioni di salute della lavoratrice.

le notizie

Collocamento: operativa la nuova legge

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di martedì scorso, è diventata operativa la legge 28 febbraio 1987 n. 36, sulla nuova organizzazione del mercato del lavoro.

La legge prevede l'istituzione di commissioni crescenti nazionali per i lavoratori disoccupati che vogliono iscriversi alle liste di collocamento di commissione regionali e agenzie di lavoro per il impiego di lavoro presso il ministero competente.

Le commissioni crescenti nazionali che si sostituiscono agli uffici comunali saranno formate da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro mentre quelle regionali e le agenzie anche dai sindacati.

Nelle prossime rubriche commenteremo questa nuova legge sul collocamento.

Questa rubrica è curata da un gruppo di esperti, Guglielmo Simonassi, giudice, responsabile e coordinatore, Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario, Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Nyranne Moshi e Jacopo Malagodi, avvocati Cdl di Milano, Severino Nochi, avvocato Cdl di Roma, Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdl di Torino.

Il metanolo non abita più qui

Cosa ci hanno detto il presidente della Federdistribuzione Carlo Ciani e Alberto Severi, vicepresidente della Coop Italia



ni cui venivano affidati erano finalizzati principalmente all'accertamento del tasso alcolico e al successivo presente nelle partite.

«Oggi non solo il tasso di metanolo, ma anche altri fattori di sofisticazione sono attentamente analizzati i nostri laboratori sono stati potenziati con impianti, attrezzature e con un più stretto collegamento sia con i produttori di igiene pubblica che con quelli delle maggiori Università».

«Le aziende di supermercato di minore dimensione affidano sistematicamente i campioni a laboratori esterni. In tutto il nostro settore i controlli per campione sono diventati assai più frequenti. Sono obbligatori per tutti i produttori nuovi e ripetuti periodicamente per quelli già in assortimento».

«La tragedia del metanolo ha determinato una assai forte selezione degli articoli trattati e dei fornitori per arrivare a un assortimento di prodotti affidabili in ogni parte del territorio. Non abbiamo un certificato di analisi dello stesso fornitore. Successivamente, le singole partite per campione e al riscontro tra le due analisi. Tutte quelle non corrispondenti vengono immediatamente contestate».

«Bisogna però dire che l'esperienza passata ha deter-

Sull'etichetta ora c'è scritto anche quanto ci nutriamo

Chi consuma quel prodotto è in grado di conoscere quindi la quantità esatta di grassi di zuccheri di proteine e di quella dose di prodotto contiene e può così pianificare agevolmente la propria alimentazione quotidiana. Sembra una trovata molto semplice addirittura l'idea di Colombo ma ci sono voluti molti anni per introdurla in Italia e ancora siamo ben lontani dalla sua diffusione su larga scala. Negli Stati Uniti la associazione dei consumatori che ha lo scopo di assicurare ai consumatori un'informazione sulla necessità di una dieta equilibrata alimentare di un consumatore americano attraverso etichette fin dal 1960. La proposta venne accolta e di diverse aziende e piano più o meno esteso.

Oggi il 50% dei prodotti alimentari confezionati venduti sul mercato americano contengono nelle etichette le informazioni nutrizionali indispensabili per il consumatore. La normativa della «Nutrition Labeling Act» una normativa volontaria vigente negli Usa dal 1975 riguarda tutta la confezione alimentare e prescrive sulle etichette i dati nutrizionali e informazioni sulla quantità di porzione di alimento in questione. Non solo quindi che ogni confezione di prodotto ma in un quinto parte di quello particolare di prodotto. Ciò consente quindi una migliore pianificazione dietetica e una scelta di acquisto e di consumo più ragionata.

In Europa il problema dell'informazione nutrizionale è stato affrontato nei singoli Paesi con sensibilità e interesse diversi. La Comunità Europea ha elaborato un «avvert project» direttiva concernente l'etichettatura nutrizionale di cui l'obiettivo è quello di offrire all'acquirente un'informazione in grado di conoscere il contenuto qualitativo di un prodotto e di valutare il suo valore nutritivo. L'obiettivo è quello di offrire all'acquirente un'informazione nutrizionale che gli consenta di scegliere il prodotto che preferisce e di valutare il suo valore nutritivo. L'obiettivo è quello di offrire all'acquirente un'informazione nutrizionale che gli consenta di scegliere il prodotto che preferisce e di valutare il suo valore nutritivo.

Il distributore, infatti rispetto alle aziende sanitarie sul prodotto direttamente può fare ben poco, quindi riteniamo che l'unico strumento siano gli accordi con i produttori

«Come parte del movimento cooperativo, però, abbiamo lanciato e stiamo tuttora lavorando un progetto che permetterà di organizzare il controllo qualità su tutte le fasi di produzione. Il controllo parte dal terreno del vigneto, appena appena, la vinificazione e si trasmette quindi al distributore e da qui al consumatore. Tutto ciò che comporta procedure complesse, che non incidono per i costi, quanto per il tipo di organizzazione che viene impiegata».

«I nostri partners in questo progetto sono l'Aica, il consorzio tra le cooperative agricole, e il Coltiva, il gruppo modenese che è il maggior fornitore di vino dei supermercati Coop. Intendiamo estendere questi sistemi di controllo a tutti i fornitori di vino, non solo alle aziende cooperative. Lo scopo è duplice, garantire il consumatore e far sì che il mercato del vino tenga, anche se il mercato è iniziato già parecchi anni fa».

«Nel corso dell'ultimo anno — passato lo choc delle prime settimane — i consumi si sono ristabiliti, spontaneamente però, per quanto riguarda la nostra rete, sui produttori cooperativi in misura più accentuata. Un segno di fiducia nelle strutture di controllo già esistenti in queste aziende».

NELLA FOTO Controlli dei carabinieri in un supermercato durante la vicenda sul metanolo

Il metanolo non abita più qui

«La tragedia del metanolo — ci dice il dottor Ciani — ha reso le aziende alimentari del nostro settore ancora più rigorose di quanto non lo fossero nei controlli di qualità e ciò a prescindere dal fatto che le responsabilità, come si è visto anche in quel caso, ricadono sui produttori per ciò che offrono e per quanto dichiarano sulle etichette dei loro prodotti. Devo dire che alle prime si arrivò persino a tentare di addebitare al supermercato una responsabilità «almeno morale» perché distribuendo vini a prezzo contenuto poteva incoraggiare le sofisticazioni».

«Ma lasciando da parte queste sciocchezze secondo cui alto prezzo vuol dire assoluta garanzia contro le frodi, noi ci siamo sempre regolati secondo la convinzione che una rete distributiva organizzata con criteri imprenditoriali che deve soddisfare milioni di consumatori, debba sentirsi responsabile della qualità dei propri assortimenti».

«Bisogna tener presente che nei nostri assortimenti i vini sono presenti con centinaia di referenze da 100 e 200 almeno. In passato i controlli di qualità sui vini condotti dai laboratori delle nostre aziende o da quelli ester-